

DECRETO 14 maggio 2025.

Revisione delle disposizioni in materia di accise.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, istituito dall'art. 68, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, il sussidio ambientalmente dannoso avente codice EN.SI.24 relativo al differente trattamento fiscale, in materia di accisa, fra la benzina e il gasolio impiegato come carburante;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che, all'art. 21, prevede, tra l'altro, la sottoposizione ad accisa delle benzine e del gasolio impiegato come carburante con l'applicazione delle aliquote di cui all'Allegato I al medesimo testo unico;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante la revisione delle disposizioni in materia di accise che, all'art. 3, detta disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi stabilendo:

al comma 1, che, ai fini del superamento del predetto sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, nell'arco di cinque anni decorrenti dall'anno 2025 è disposto l'avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa;

al medesimo comma 1, che, per realizzare il predetto avvicinamento, sia determinata una variazione, rispettivamente in diminuzione e in aumento, dell'accisa sulle benzine e di quella sul gasolio impiegato come carburante, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro;

al comma 2, che, con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

è fissata la misura della variazione delle aliquote di accisa di cui al predetto comma 1 e sono rideterminate, conseguentemente, le medesime aliquote;

al medesimo comma 2, che tale variazione è stabilita in relazione all'andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali delle benzine e del gasolio impiegato come carburante, rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei due mesi solari precedenti l'adozione del predetto decreto ministeriale, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato dallo stesso Ministero nell'anno precedente all'adozione del decreto;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, dal 1° ottobre 2001 ha equiparato l'aliquota di accisa applicata alla benzina con piombo a quella applicata alla benzina senza piombo e che quest'ultimo carburante è individuato, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del predetto testo unico, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, con il termine «benzina»;

Considerato che l'attuale misura dell'aliquota di accisa sulla benzina è pari a euro 728,40 per mille litri e quella dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante è pari a euro 617,40 per mille litri e che, pertanto, la differenza tra tali aliquote è pari a euro 111 per mille litri;

Considerato che l'andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali della benzina e del gasolio impiegato come carburante nei due mesi solari precedenti l'adozione del presente decreto ministeriale, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'anno 2024 è stato pari a -3,75% per la benzina e pari a -3,87% per il gasolio;

Decretano:

Art. 1.

Variazione dell'accisa sulla benzina e dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'aliquota di accisa applicata alla benzina è ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro; a decorrere dalla medesima data l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro.

Art. 2.

Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

1. Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le aliquote di accisa applicate alla benzina e al gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legisla-



tivo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: euro 713,40 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 632,40 per mille litri.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote di cui all'art. 1, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, sono destinate all'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2025

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

25A02968

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2025.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall'Agenzia del demanio nei confronti degli inquilini degli alloggi situati presso una porzione del compendio patrimonializzato di Sant'Andrea al Quirinale.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 3-bis, dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale, tra l'altro, qualifica l'Agenzia del demanio come ente pubblico economico;

Visto l'art. 65 dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, che, tra l'altro, attribuisce all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2006 n. 7, recante «Individuazione del patrimonio dell'Agenzia del demanio»;

Viste le richieste dell'Agenzia del demanio, n. 26813 del 9 novembre 2023 e n. 27023 del 15 ottobre 2024, di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti vantati nei confronti degli inquilini degli alloggi situati presso una porzione del compendio patrimonializzato di Sant'Andrea al Quirinale;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 54350 del 17 marzo 2025;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la *ratio* della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Agenzia del demanio, nella considerazione che gli immobili conferiti in proprietà alla predetta Agenzia, sono strumentali all'attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Attività che concorre, peraltro, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e di riduzione della spesa pubblica;

Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione

